



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.26/TFT dell' 8/02/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 5/02/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.210

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Rocco Botta, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Palomonte, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mattia Elia, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte alla gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022, valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

4. la società Pol. D. Real Palomonte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Botta, Domenico Parisi e Mattia Elia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 5/02/2023 l'avv. Calabrese Giovanni quale rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per Sig. **Rocco Botta** mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito);per la Società **Pol. D. Real Palomonte** la sanzione di euro 200 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 19 stagione sportiva 23/24 (s.b. euro 300,00 di ammenda e punto 1 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona degli avv. Dellaccio, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.

APPLICA

Per il Presidente sig. Rocco Botta, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società Pol. D. Real Palomonte la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 19 Regionale nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.210

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13187/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Domenico Parisi, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol.D. Real Palomonte: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Mattia Elia, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. il sig. Mattia Elia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol.D. Real Palomonte: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. D. Real Palomonte, alla gara Città di Campagna 1919 – Real Palomonte del 24.10.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mattia Elia tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Parisi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mattia Elia due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore Sig. Domenico Parisi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.217

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13591/119 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 15 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Ouedraogo Abdoul Rahman (nato 29/07/2008)**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Brothers Napoli; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Brothers Napoli, alle gare A.S.D. Brothers Napoli

– A.S.D. Sporting Aminei F.C. del 29.10.2022 ed A.S.D. Vomero Football – A.S.D. Brothers Napoli del 6.11.2022 valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ouedraogo Abdoul Rahman quattro (4) giornate di squalifica; Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ouedraogo Abdoul Rahman tre (3) giornate di squalifica;

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.214

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 16 - Na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Gaetano Mosca**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real G. Scirea: - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real G. Scirea, ommesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Paolo Mattiello nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real G. Scirea alla gara A.F. Indomita – Real G. Scirea del 26.2.2023, valevole per il campionato Allievi Under 16 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Carmine Del Gaizo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real G. Scirea: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.F. Indomita – Real G. Scirea del 26.2.2023 valevole per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real G. Scirea nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Paolo Mattiello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Paolo Mattiello**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real G. Scirea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real G. Scirea, alla gara A.F. Indomita – Real G. Scirea del 26.2.2023 valevole per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Real G. Scirea** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gaetano Mosca, Carmine del Gaizo e Paolo Mattiello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Real G. Scirea, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Carmine Del Gaizo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Gaetano Mosca, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Paolo Mattiello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carmine Del Gaizo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Gaetano Mosca, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Real G. Scirea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Real G. Scirea, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Paolo Mattiello due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Carmine Del Gaizo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Gaetano Mosca, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real G. Scirea la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.215

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 - Ce)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Daniele Subona (nato 16.11.2009)**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Real Marcanise: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marcanise, alla gara Real Marcanise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dal prevenuto a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Daniele Subona tre (3) giornate di squalifica. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere il calciatore Daniele Subona perché minore di anni quattordici.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Fasc.215

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13398/95 pfi23-24/PM/am (Campionato Under 14 - Ce)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Marmorino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marciianise: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Marciianise, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Daniele Subona nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marciianise alla gara Real Marciianise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Domenico Valentino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Real Marciianise: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Marciianise – Calatia Calcio Maddaloni del 29.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 provinciale di Caserta, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Marciianise nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Daniele Subona, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

la società **A.S.D. Real Marciianise** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Marmorino, Domenico Valentino e Daniele Subona così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. All'udienza del 5/02/2023 l'avv. Calabrese Giovanni quale rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente per Sig. Pasquale Marmorino mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Domenico Valentino mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Real Marciianise la sanzione di euro 200 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 14- CE- stagione sportiva 23/24 (s.b. euro 300,00 di ammenda e punto 1 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona degli avv. Dellaccio, prestavano il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S.

APPLICA

Per sig. Domenico Valentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Pasquale Marmorino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Real Marciianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nel campionato Under 14 (CE) nella stagione corrente ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Fasc.216

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Prot.13470/11 pfi23-24/PM/fl (Campionato Terza Categoria -Sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Mariano Vassallo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Rocco: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Rocco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mario Radano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Rocco, alla gara A.S.D. Gruppo Sportivo Herajon – A.S.D. Atletico San Rocco del 4.2.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Gruppo Sportivo Herajon – A.S.D. Atletico San Rocco del 4.2.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Rocco nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mario Radano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. il sig. **Mario Radano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico San Rocco: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Rocco, alla gara A.S.D. Gruppo Sportivo Herajon – A.S.D. Atletico San Rocco del 4.2.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. la società **ASD Atletico San Rocco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Mariano Vassallo e Mario Radano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Atletico San Rocco, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Mariano Vassallo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Mariano Vassallo, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Radano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore sig. Mariano Vassallo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Atletico San Rocco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23-24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. ASD Atletico San Rocco, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Mario Radano due (2) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore sig. Mariano Vassallo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Atletico San Rocco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.02.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.211

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.

Prot.13192/97 pfi23-24/PM/ce (Campionato Regionale Under 18)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Raffaele D'Auria, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Carmine Cerrone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy alle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Regionale Under 18; nonché

ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Internapoli Kennedy, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Salvatore Merolla nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Regionale Under 18;

2. il sig. Salvatore Merolla, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a r.l.); a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Regionale Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Cerrone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla SSDARL Internapoli Kennedy, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno delle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Regionale Under 18;

3. il sig. Carmine Cerrone, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società SSDARL Internapoli Kennedy (oggi Internapoli S.S.D. a R.L.): della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società SSDARL Internapoli Kennedy, alle gare Campania Puteolana – Internapoli Kennedy del 12.2.2023 ed Internapoli Kennedy – Real

Aversa 1925 del 6.3.2023, entrambe valedoli per il campionato Regionale Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele D'Auria, Salvatore Merolla e Carmine Cerrone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Salvatore Merolla con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Raffaele D'Auria, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Cerrone quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Raffaele D'Auria, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Merolla, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 350,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale Federale che il deferimento nei confronti di Carmine Cerrone non è fondato.

Ed invero, dalle distinte delle gare " R.D. Internapoli-Real Aversa." e " Campania Putolana – R.D. Internapoli" si evince che l'atleta Cerrone Carmine era stato identificato con C.I. n. CA32698KK, da cui emerge che il predetto calciatore ha un doppio cognome, precisamente " Teneriello Cerrone Carmine" .

Conseguentemente, evidentemente per un errore certamente scusabile, il calciatore Cerrone Carmine è stato identificato nella distinta senza che fosse riportato il doppio cognome risultante dal documento d'identità, ma è pacifico che il predetto atleta poteva partecipare alle gare in questione perché regolarmente tesserato con la società sportiva R.D. Internapoli Kennedy con il nome " Teneriello Carmine Cerrone", come risulta dalla documentazione in atti.

Alla stregua di quanto sopra, il deferimento al sig. Raffaele D'Auria (capo a) dell'atto di deferimento), a Merola Salvatore (capo a) del deferimento) alla predetta società Internapoli è infondato in relazione alla posizione irregolare del calciatore deferito Cerrone Carmine.

Quanto, poi, ai deferimenti nei confronti di Raffaele D'Auria, Salvatore Merolla e la società Internapoli S.S.D. a.r.l. (già SSDARL Internapoli Kennerdy), per fatti diversi dalla posizione irregolare del calciatore, il Tribunale osserva quanto segue.

È provato per "tabulas" e risulta dalla istruttoria svolta che Merolla Salvatore nella partita R.D. Internapoli-Real Aversa del 06.03.2023 ha svolto il ruolo di dirigente accompagnatore della squadra Internapoli sottoscrivendo anche la distinta della gara senza essere tesserato per la società Internapoli (violazione contestata al capo B dell'atto di deferimento).

Conseguentemente Merolla Salvatore, Raffaele D'Auria e la predetta società Internapoli vanno tutti sanzionati perché Merolla ha svolto un ruolo come sopra indicato senza essere tesserato per la società Internapoli, il sig. Raffaele D'Auria quale rappresentante della società Internapoli ha comunque consentito o non impedito allo stesso di svolgere il ruolo del dirigente accompagnatore della squadra nella gara del 06.03.2023 sopra richiamata, e la società Internapoli Kennedy a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per i comportamenti posti in essere dal sig. D'Auria e il sig. Merolla.

Per quanto riguarda invece la gara del 12.02.2023, sempre compresa nel capo B dell'atto di deferimento per i predetti Raffaele D'Auria e la società sportiva, va osservato che il deferimento sia appalesa infondato, dal momento che i difensori degli stessi hanno documentato che il sig. D'Auria e la società Internapoli in relazione alla posizione di Salvatore Merolla erano già stati destinatari di un altro procedimento disciplinare (deferimento prot. N. 332 pf 22-23) conclusosi innanzi al Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 0177/TFNSD/2022-2023 a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S, in base al quale sono state applicate le sanzioni di 4 mesi di inibizione per D'Auria e euro 400,00 di ammenda per la società Internapoli. Conseguentemente nessuna contestazione poteva essere posta in essere nei loro confronti per il principio del "NE BIS IN IDEM".

Ed infine quanto al deferimento nei confronti di Merolla Salvatore esso è sicuramente fondato per quanto riguarda il capo B dell'atto di deferimento per aver svolto sicuramente il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale nella gara tra società Internapoli e Real Aversa del 06.03.2023, mentre per la gara pure contestata del 12.02.2023, il predetto, contrariamente a quanto contenuto nell'atto di deferimento, non svolgeva il ruolo di dirigente accompagnatore, bensì quello di allenatore, per la qual cosa il predetto Merolla è destinatario dello stesso procedimento disciplinare, richiamato sopra, che nei suoi confronti potrebbe essere ancora in corso non essendosi avvalso lo stesso, a differenza di D'Auria e la società Internapoli, del patteggiamento ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Tribunale necessariamente deve ridurre le sanzioni richieste dalla Procura. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di prosciogliere il calciatore Carmine Cerrone; ritiene gli altri deferiti parzialmente responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente sig. Raffaele D'Auria, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Salvatore Merolla, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Internapoli S.S.D. a r.l. (già SSDARL Internapoli Kennedy), € 200,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 8 Febbraio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**